

Venti di riforma nella giustizia minorile e della famiglia

Valeria Montaruli

Il cambiamento della compagine governativa segna una rinnovata attenzione per le esigenze di razionalizzazione e di miglioramento del delicato settore della giustizia minorile e della famiglia. È quanto emerge dalle linee programmatiche del ministro della Giustizia Cartabia, che in un passaggio segnala la necessità di dedicare particolare attenzione all'area della giustizia della famiglia e dei minori, nella quale persistono profili problematici, tra cui si segnalano principalmente i nodi legati alla frammentazione delle tutele e alla mancanza di una disciplina organica del rito minorile. Tale inciso assume particolare rilevanza programmatica, se si considera che nel disegno di legge Bonafede non viene contemplato questo settore.

Viene ripreso, sia pure in chiave diversa, il dibattito che, nel corso della XVII legislatura, si è incentrato sulla proposta governativa che, a seguito dei lavori della commissione Berruti, ha dato luogo al disegno di legge - delega, da ultimo all'esame del Senato della Repubblica con il numero 2284, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016.

Il disegno di legge prevedeva una delega relativa all'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corti di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, sopprimendo il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. Si prevedeva che le competenze degli uffici giudicanti di nuova istituzione fossero suddivise tra tribunali del capoluogo di distretto di appello e tribunali ordinari circondariali, di modo che ai primi fosse assegnata la trattazione delle materie di cui oggi si occupa il tribunale dei minorenni, mentre i secondi dovessero sostanzialmente occuparsi del contenzioso e

della volontaria giurisdizione già di competenza dei tribunali ordinari. L'iter legislativo, già in fase avanzata, è stato fermato *in limine*, a seguito del movimento di opinione innescato dagli autorevoli pareri del CSM, dell'ANM e dell'AIMMF e approdato infine al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che ha invitato gli Stati membri a porre in essere azioni positive affinché tutti i professionisti che operano con e per i minori ricevano «*la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi*» e affinché i predetti siano formati «*per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità*».

L'esigenza fortemente avvertita dalle istituzioni e dalla società civile, nonché dagli esperti del settore, è quella di non disperdere il patrimonio di specializzazione e di multidisciplinarietà di cui sono portatori i tribunali per i minorenni, che si ritiene possa essere salvaguardato solo attraverso l'unificazione delle competenze in questa materia in capo a un tribunale autonomo, in cui trovi spazio una giurisdizione specializzata in via esclusiva sui temi della famiglia e dei minori.

È noto che, nella fase attuale, questi temi sono stati ripresi dai lavori della Commissione Luiso, che si sono conclusi il 23.4.2021, a seguito delle audizioni. Ancora non ne sono noti i contenuti, se non che essi prevedono degli interventi immediatamente precettivi, con riferimento alla razionalizzazione delle competenze previste dal bizantino articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile e a profili di perequazione della disciplina dei figli di genitori non coniugati, con riferimento alla possibilità di accedere alla negoziazione assistita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

È immaginabile che, sotto forma di principi di delega, vengano individuati i profili di riforma del rito civile, in particolare del rito in materia di procedimenti di famiglia e minorili. Su questo versante, particolarmente delicati appaiono i profili relativi alla proceduralizzazione dell'art. 403 del codice civile, che consente all'Autorità di Pubblica Sicurezza, in situazioni di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica, di collocare il minore in luogo sicuro,

senza disciplinare la modalità di successivo e tempestivo intervento dell’Autorità Giudiziaria; importante anche la disciplina della rappresentanza processuale del minore attraverso il curatore speciale, la cui disciplina è demandata all’art. 78 del codice civile e alle prassi dei tribunali per i minorenni, rispetto alle quali fattori di rigidità sono stati introdotti dagli ultimi orientamenti della Corte di cassazione, che nei procedimenti *de potestate* impongono in automatico la nomina dei curatori speciali a pena di nullità.

I lavori della Commissione Luiso e, conseguentemente, l’*iter* di produzione normativa che si avvierà su questa base, non contempla i temi dell’adottabilità e della legge n 184/1983.

È tuttavia notizia di questi giorni che, in parallelo, si stanno avviando davanti alla Camera dei Deputati le audizioni relative alle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 2102 (Bazoli e altri), 2264 (Locatelli e altri), 2796 (Bellucci e altri), 2897 (Ascari e altri) e 1937 (Giannone e altri), contenenti ‘*Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori*’, che contengono, sulla scorta dei fatti di Bibbiano, un’intera riscrittura, per lo più pleonastica e confusiva, certamente ispirata ad un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei tribunali per i minorenni, degli artt. 330 – 333 – 336 c.c., con previsioni relative al rito e alla modifica dell’art. 403 c.c. che si sovrappongono ai lavori governativi in corso.

Preoccupa, inoltre, che si ripropongano anche, in modo frammentario e confuso, principi di delega relativi all’istituzione delle sezioni specializzate della famiglia e dei minori. Peraltro, le previsioni meritevoli di attenzione, relative all’istituzione di una banca dati degli affidatari e al potenziamento dei servizi a supporto, avranno una concreta efficacia solo in presenza di una congrua dotazione finanziaria.

È auspicabile che il nuovo vento di riforma, che si innesta nelle concrete opportunità offerte dal *Recovery fund*, rappresenti un’opportunità per una riforma seria e organica del complesso e delicato settore della famiglia e dei minori, che non può prescindere dalla creazione del Tribunale della Famiglia e dei Minori, da lungo tempo

proposto dai magistrati del settore, secondo il modello dei Tribunali di Sorveglianza.